

Le restrizioni del nuovo Codice rosso

L'intervento del legislatore

Sono infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip del Tribunale di Modena, rispetto alle modifiche introdotte con il "nuovo Codice rosso" (legge n. 168 del 2023). La norma, impone braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa

I diversi valori in gioco

La Corte mette sulla bilancia i diversi valori in gioco. A un sacrificio relativamente

sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa da reati di genere che spesso degenerano in fatti di sangue

L'automatismo bocciato

Bocciata l'ipotesi di una misura più grave in automatico nel caso dell'impossibilità di contrallare a distanza. Il giudice potrà scegliere non solo una misura più grave, come il divieto o l'obbligo di dimora, ma anche una più lieve come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Divieto di avvicinamento e braccialetto, legittimo il limite dei 500 metri

Corte costituzionale

No a misure più gravi in automatico se non si può controllare da remoto

Patrizia Maciocchi

Nei reati di genere è legittimo il limite dei 500 metri, come divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, imposto all'indagato tenuto a portare il braccialetto elettronico. A quest'ultimo non può essere però applicata, in automatico, una misura cautelare più restrittiva nel caso sia tecnicamente im-

possibile controllarlo da remoto. Con la sentenza 173, la Consulta ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip del Tribunale di Modena, rispetto agli articoli 3 e 13 della Carta, nei riguardi dell'articolo 282-ter, commi 1 e 2, del Codice di rito penale, modificato dal "nuovo Codice rosso" (legge n. 168 del 2023)

Per il giudice del rinvio, la prescrizione di tenersi ad una distanza di almeno 500 metri dalla persona offesa, con l'obbligo del braccialetto, sarebbe troppo rigida. E dunque in contrasto con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale.

In più, la legge ha stabilito

che, nel caso in cui l'organo di esecuzione accerti la «non fattibilità tecnica» del controllo remoto, il giudice deve imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

La Consulta bilancia i diversi valori in gioco: la libertà di movimento della persona indagata e l'incolumità fisica e psicologica della persona minacciata, in reati, ad esempio come lo stalking che spesso degenerano in fatti di sangue.

Per il giudice delle leggi, il braccialetto elettronico è un dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia e quindi invisibile ai terzi. Non impedisce all'indagato di uscire da casa per le sue necessità di vita, purché questa rispetti il limite dei 500 metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima.

Una distanza che non è esorbitante e dà un tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire.

Né il fatto che i 500 metri possono diventare più stringenti nei piccoli centri, basta per cambiare la norma: l'indagato può recarsi nel posto più vicino per quel che le occorre. Mentre nel caso di motivi di lavoro o esigenze abitative, il giudice può già individuare soluzioni più flessibili.

La Corte boccia invece qualunque automatismo per quanto riguarda l'ipotesi di una riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico a distanza, evenienza non imputabile all'indagato. All'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di idoneità, necessità e proporzionalità, il giudice potrà scegliere non solo una misura più grave, come il divieto o l'obbligo di dimora, ma anche una più lieve come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.